

## TITOLO TERZO.

## P A T E N T I.

**D**Alla sola Autorità dell' Eccellentissimo Senato dietro alle Informazioni del competente Magistrato de' Cinque Savj alla Mercanzia, verrà concessa la Regia Patente alli Sudditi Capitanj, che avranno tutti li requisiti prescritti nel Titolo precedente, e per li Bastimenti, che faranno riconosciuti di sola ragion de' Sudditi, e che navigheranno fuori del Golfo di Venezia, tanto nel Levante, che nel Ponente.

Per quelli Bastimenti, che fossero della portata di Botti Candiote 50., o superiore, dovranno immancabilmente li Sudditi Capitanj, che li navigassero, esser muniti della Regia Patente, colla quale potrà essere intrapresa qualunque Navigazione di lungo corso, ed illimitata; e per gli altri di una portata inferiore alle Botti Candiote 50., potranno li Capitanj, che li navigassero, ricercarla, e verrà alli stessi, col fondamento de' prescritti documenti, e requisiti, ad ogni richiesta concessa; sempre però intendendosi essere la Regia Patente un requisito essenziale, ed indispensabile per ogni Bastimento di qualunque figura, o portata, che navigasse fuori del Golfo.